



COMUNE DI BUSTO GAROLFO

Città Metropolitana di Milano

Codice Fiscale 00873100150

Piazza Diaz n. 1 - 20020 Busto Garolfo - www.comune.bustogarolfo.mi.it

Disciplinare d'incarico per affidamento per fornitura e posa nuovo quadro generale per la nuova centrale termica

ENTE COMMITTENTE: Comune di BUSTO GAROLFO con sede in Busto Garolfo, piazza Diaz n. 1 C.F. e P. IVA 00873100150;

PROFESSIONISTA/SOCIETA':

ELETTROMECCANICA MERLOTTI SRL VIA SANTA GELTRUDE 49 BUSTO GAROLFO

ART.1 - OGGETTO DEL CONTRATTO

L'Ente Committente, con le modalità riportate nel presente contratto, affida alla impresa, che accetta senza riserva alcuna, l'attività di lavori sulla fornitura e posa di un nuovo quadro generale per la nuova centrale termica presso il Comune di Busto Garolfo, nello specifico:

-quadro elettrico IP 66 600x1000x300 con porta trasparente cablato con:

- 1 interr. Aut. 36ka 4P 250A
- 1 interr. Aut. 25ka 4P 100A
- 1 blocco diff sel 4P 85-690V
- 1 blocco diff sel 4P 85-690V
- 1 interr. Aut. 25ka 4P 125A
- 1 blocco diff sel 4P 85-690V

ARTICOLO 2 - RIFERIMENTI LEGISLATIVI VINCOLANTI

L'incarico è affidato e accettato con l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti da: a) D.Lgs. 31.03.2023 n.36; b) il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207/2010 e s.m.i. per gli articoli ancora in vigore; c) il Testo Unico in Materia di Sicurezza del Lavoro (D.Lgs.81/08 e s.m.i.); L'incarico deve essere svolto a regola d'arte ed in conformità alle istruzioni preliminari, messe a disposizione dall'Ente Committente e che l'impresa incaricato, con la firma del presente contratto, dichiara di conoscere e di accettare.

ARTICOLO 3 - OBBLIGAZIONI GENERALI

L'impresa incaricato dovrà osservare le norme di cui agli articoli 2222 e seguenti del Codice civile e, limitatamente a quanto non diversamente stabilito dal presente disciplinare di incarico e dagli atti dallo stesso richiamati, all'osservanza della deontologia professionale e di ogni altra normativa vigente in materia correlata all'oggetto dell'incarico. Restano a carico della società/professionista incaricata ogni onere strumentale e organizzativo necessario per l'espletamento delle prestazioni, rimanendo organicamente esterno e indipendente dagli uffici e dagli organi dell'Ente Committente. Il professionista/società incaricato deve eseguire quanto affidato secondo i migliori criteri per la tutela e il conseguimento del pubblico

interesse e secondo le indicazioni impartite dall'Ente Committente, con l'obbligo specifico di non interferire con il normale funzionamento degli uffici e di non aggravare gli adempimenti e le procedure che competono a questo ultimi.

ARTICOLO 4. DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO.

Il corrispettivo complessivo previsto è quello offerto dalla impresa in sede di affidamento diretto e pari ad

€ 12911,15 = (Dodicimilanovecentoundici/15 /)
oltre IVA 10%

Il corrispettivo s'intende comprensivo di oneri e rimborsi spese di qualsiasi natura sia per l'attività svolta direttamente dalla società/professionista incaricata, sia per quella che verrà svolta da eventuali collaboratori. Tutti i compensi indicati sono comprensivi dell'equo compenso dovuto ai sensi dell'articolo 2578 del Codice Civile. L'Ente Committente è estraneo ai rapporti intercorrenti tra il professionista/società incaricato e gli eventuali collaboratori, consulenti o tecnici specialisti delle cui prestazioni intenda o debba avvalersi, qualora il ricorso a tali collaboratori, consulenti o specialisti non sia vietato da norme di legge, di regolamento o contrattuali.

ARTICOLO 5. PAGAMENTI IN ACCONTO E PAGAMENTI A SALDO.

I compensi, così come stabiliti all'articolo 10, sono corrisposti con le modalità di seguito descritte: - Il saldo al termine delle attività previste dal presente contratto.

ARTICOLO 6. MODALITÀ DI PAGAMENTO - RITARDO NEI PAGAMENTI.

La liquidazione dei corrispettivi avviene entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione della competente fattura emessa in modalità elettronica, ove prevista. Nella fattura emessa la società incaricata si impegna a riportare il codice CIG/CUP che gli verrà fornito dall'Ente Committente. L'emissione del mandato di pagamento è comunque subordinata alla presentazione della fattura fiscale recante le medesime indicazioni del documento di spesa di cui al comma 1. In caso di ritardo nella emissione dei mandati di pagamento relativi ai corrispettivi, rispetto ai termini previsti nel contratto, al professionista/società incaricato spettano gli interessi nella misura pari al tasso ufficiale di sconto stabilito dalla Banca centrale europea, a partire dal sessantesimo giorno dalla data di presentazione della relativa specifica, richiesta di acconto o nota onorari e spese. Con riferimento alla Legge n. 136/2010 e s.m., il professionista incaricato è obbligato al rispetto della tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi ed effetti dell'art. 3 di detta legge, dando atto, a tale proposito, che lo stesso, ai sensi del comma 7 di detto articolo, si obbliga a presentare la dichiarazione di attivazione del conto corrente dedicato e per l'effetto a fornire i riferimento all'Ente Committente.

ARTICOLO 7. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

L'Ente Committente ha la facoltà di dichiarare esaurito l'incarico, senza possibilità di opposizione o reclamo da parte della società/professionista incaricata, in qualunque fase delle prestazioni, qualora ritenga di non dare seguito alle ulteriori fasi progettuali. In tali casi alla società/professionista incaricata è corrisposto il compenso relativo alle prestazioni

effettivamente svolte. Il presente contratto è risolutivamente condizionato al venir meno delle condizioni di cui all'art. 94 D.Lgs 36/2023 e/o della regolarità contributiva accertata dal DURC.

ARTICOLO 8. CONTROVERSIE.

Per ogni controversia riguardante l'interpretazione o l'esecuzione del presente contratto, ne viene fatta contestazione scritta al Responsabile del Procedimento; quest'ultimo, propone la soluzione entro 30 giorni dal ricevimento, provvedendo nei 30 giorni successivi agli adempimenti eventualmente necessari per gli adeguamenti della copertura finanziaria, per la risoluzione del contratto, per la devoluzione della causa all'Autorità Giudiziaria. Qualora la soluzione proposta dal Responsabile Servizio Tecnico/Dirigente sia fatta propria dagli organi dell'Ente Committente e sia accolta dalla società incaricata, è redatto apposito verbale, con la sottoscrizione del quale da parte del professionista incaricato cessa la materia del contendere. In assenza di accordo la controversia sarà devoluta all'Autorità Giudiziaria, sia ordinaria che amministrativa, in base alle rispettive competenze e alla giurisdizione sulla materia alla quale è riconducibile il contenzioso, il foro competente è quello dell'ambito territoriale dell'Ente Committente affidante.

ARTICOLO 9. RESPONSABILITÀ VERSO TERZI E ASSICURAZIONE.

La società/professionista incaricata dovrà essere in possesso di copertura assicurativa per la responsabilità civile professionale, per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di competenza.

ARTICOLO 10. SPESE DI CONTRATTO IMPOSTE TASSE E TRATTAMENTO FISCALE.

I contributi integrativi obbligatori dovuti alle Casse di previdenza dei professionisti, che la legge pone a carico del committente, nonché l'imposta sul valore aggiunto alle aliquote di legge, sono a carico dell'Ente Committente.

ARTICOLO 11 - INFORMATIVA SULLA TUTELA DEI DATI PERSONALI.

Ai sensi di quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679 i dati personali saranno utilizzati per gli adempimenti di legge, per la gestione amministrativa dei rapporti, e per l'adempimento degli obblighi contrattuali. Ai sensi del medesimo Regolamento, si acconsente al trattamento e alla comunicazione dei dati ai fini degli adempimenti contabili e fiscali; i dati non saranno divulgati.

ARTICOLO 12- NORMATIVA ANTICORRUZIONE

La società/professionista, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente contratto, si impegna ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal DPR 16 aprile 2013, n.62 (Codice di comportamento dei dipendenti pubblici), ai sensi dell'art.2, comma 3 dello stesso DPR. La violazione degli obblighi di cui al DPR 16 aprile 2013, n.62 e sopra richiamati, può costituire causa di risoluzione del contratto qualora in ragione dell'entità della violazione o della reiterazione, la stessa sia ritenuta grave dall'Ente.

ART. 13 - DICHIARAZIONE E IMPEGNI DELL'IMPRESA INCARICATA CON RIFERIMENTO AL D.LGS. N. 231/2001 –

Con la sottoscrizione del presente contratto l'impresa Incaricata dichiara di non essere implicato, compresi suoi amministratori, procuratori e soci, a qualsiasi titolo in attività illecite. In particolare il professionista incaricato dichiara che non é stato condannato con sentenza (anche non definitiva) in relazione con uno qualsiasi dei reati presupposto di cui al D.Lgs. 231/2001, come di volta in volta modificato e integrato, né in relazione a qualsiasi reato punito con l'interdizione, anche temporanea. Dichiara inoltre, che nessuno dei suoi amministratori, procuratori e soci é stato condannato con sentenza (anche non definitiva) o ha definito con patteggiamento una procedura penale sorta in relazione a qualsiasi reato anche punito con l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici ovvero con l'interdizione, anche temporanea, dagli uffici direttivi delle persone giuridiche o delle imprese. Questa dichiarazione s'intende prestata per tutta la durata del presente contratto. La società Incaricata s'impegna al rispetto del Codice Etico adottato dall'Ente Committente, da questi pubblicato sui propri siti web istituzionali, che il professionista incaricato dichiara di ben conoscere e accettare insieme alle eventuali norme specifiche, appartenenti al Modello organizzativo ex D.Lgs. 231/2001 dell'Ente Committente, rese disponibili al professionista Incaricato in funzione delle esigenze di fornitura.

ARTICOLO 14 – TEMPI DI CONSEGNA

Tutti i lavori dovranno essere eseguiti entro 90 giorni dalla data di approvazione del presente Disciplinare.

ARTICOLO 15 – INADEMPIENZE CONTRATTUALI

Il ritardo relativi alle prestazioni affidate comporta una penale giornaliera pari ad € 100,00 (cento/00) per ogni giorno.

Le penali non possono superare il 10% dell'importo del corrispettivo contrattuale complessivo; superato tale importo l'Amministrazione può procedere alla risoluzione del contratto in danno dell'impresa incaricata. Le penali sono trattenute in occasione del primo pagamento successivo alla loro applicazione. Nel caso in cui il ritardo superi la durata di 6 mesi, l'Amministrazione potrà con deliberazione motivata, stabilire la revoca dell'impresa: in tal caso compete all'impresa il compenso per la sola prestazione parziale, fornita fino alla data della deliberazione decurtata della penale maturata secondo i disposti e senza la maggiorazione.

Nel caso in cui l'Amministrazione non rispetti i termini dei pagamenti dalle scadenze previste, sulle somme non pagate decorrono a favore dell'impresa gli interessi legali ragguagliati al tasso ufficiale di sconto stabilito dalla Banca d'Italia, ai sensi dell'art. 9 della Tariffa Professionale. Nel caso in cui l'Amministrazione, di sua iniziativa e senza giusta causa, proceda alla revoca del presente incarico, all'impresa dovranno essere corrisposti gli onorari ed il rimborso spese per il lavoro fatto o predisposto sino alla data di comunicazione della revoca, con la maggiorazione del 25% sugli onorari dovuti, salvo il diritto di risarcimento degli eventuali danni di cui dovrà essere data dimostrazione, da valutarsi forfettariamente per un importo non superiore ad un ulteriore 25% degli onorari, della Tariffa.

Nel caso in cui sia l'impresa a recedere dall'incarico senza giusta causa, l'Amministrazione avrà il diritto al risarcimento degli eventuali danni subiti di cui dovrà essere data dimostrazione, tenuto conto della natura dell'incarico.

ARTICOLO 16 - VARIE

Costituisce parte integrante e sostanziale al presente disciplinare la documentazione prodotta per la partecipazione all'affidamento dell'incarico di cui all'oggetto.

Il presente disciplinare è fin d'ora impegnativo per la società mentre lo sarà per l'Ente Committente soltanto dopo aver riportato le prescritte approvazioni ed autorizzazioni.

Il presente disciplinare produce effetti dalla data della sua stipulazione che avverrà con la forma della scrittura privata, non sottoposta a diritti di rogito e registrabile solo in caso d'uso.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il professionista/società Incaricato:

Per il Comune:

DOCUMENTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE CONFORMEMENTE A QUANTO PREVISTO DAL D.LGS 82/2005.